



**COMUNE DI GRUMO NEVANO**  
PROVINCIA DI NAPOLI

***CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO***

**SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO  
DEGLI INDUMENTI USATI ED ACCESSORI DI  
ABBIGLIAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE. C.E.R.  
20.01.10 – per anni due.**

*Maggio 2014*

F.to Il Responsabile del 5° Settore  
Vice Comm. Luigi Chiacchio

## **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

Il Comune di Grumo Nevano nel proprio piano comunale della gestione dei rifiuti urbani, ebbe ad attuare il servizio permanente per la raccolta cittadina di indumenti ed accessori di abbigliamento mediante l'impiego di specifici contenitori stradali distribuiti su tutto il territorio comunale.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di prelievo, trasporto e recupero di indumenti usati ed accessori di abbigliamento attraverso l'apposizione di specifici contenitori da allocare sul territorio comunale all'uopo attrezzati per il conferimento e di dispositivi per evitare la sottrazione dei materiali conferiti dall'interno degli stessi, nel numero massimo di 18 (diciotto) di proprietà della società che svolgerà il servizio e da distribuire secondo l'elenco dettagliato indicato nella relazione tecnica.

Qualora le risultanze pratiche della raccolta rendessero opportuna e necessaria una dotazione maggiore di contenitori, l'operatore dovrà procedere alla collocazione di altri manufatti nel numero e nei siti che saranno individuati in accordo con il Settore Ambiente senza ulteriore specifica autorizzazione.

Il servizio deve essere svolto, senza oneri per l'Amministrazione Comunale, dall'impresa aggiudicataria alla quale viene ceduta l'intera quantità del rifiuto raccolto alle condizioni di cui al presente capitolato.

Le modalità ed i siti di posizionamento verranno concordati con il Settore Ambiente, previo parere della Polizia Municipale sulla viabilità.

Il servizio di raccolta differenziata degli indumenti usati ed accessori di abbigliamento, deve essere eseguito, svuotando gli appositi contenitori, nell'osservanza delle norme igieniche e di sicurezza con frequenza almeno quindicinale o comunque su richiesta del Settore Ambiente.

L'aggiudicatario del servizio potrà anche posizionare dei cassonetti su aree private, previo permesso dei proprietari e ferme restando le condizioni e le caratteristiche del servizio.

I contenitori potranno essere in seguito spostati dalle iniziali posizioni, con preventiva approvazione del personale dell'Ufficio Comunale, qualora tale necessità emerga da comprovate ragioni o opportunità, convenienza e/o sicurezza operativa e gestionale del servizio e dell'utenza.

Tutti i costi di collocazione e manutenzione dei contenitori, nonché quelli derivanti dall'eventuale aumento degli stessi, sono a totale carico dell'appaltatore.

## **ART. 2 – CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI STRADALI**

Le caratteristiche tecniche dei contenitori sono le seguenti:

- Dimensioni indicative – larghezza cm. 115, lunghezza cm. 115 ed altezza 220 cm. di capacità effettiva di circa mc. 2, con spigoli arrotondati conformi alle normative di sicurezza e alle normative CE.;
- Verniciatura - prodotto con materiale antiruggine e verniciatura a polvere o liquido;
- Apertura – portellone anteriore chiuso con maniglia vano lucchetto corazzato, chiusura sistema cassaforte con tondini di acciaio che blindano il portellone sui lati;
- Basamento – realizzato con lamiera rinforzata munito di piedi regolabili e di pedana utile per il sollevamento dello stesso durante le operazioni di carico e scarico;
- Introduzione abiti – vano di conferimento tramite alloggiamento mobile supportato da paratia centrale, atto ad evitare intrusioni e recupero improprio del materiale da parte di terzi;
- Impermeabilità – il cassonetto deve avere caratteristiche tali da preservare il materiale dalle avversità atmosferiche tramite appositi gocciolatoi e sistemi di canalizzazione dell'acqua piovana;
- i contenitori dovranno essere dotati di di bande rifrangenti a strisce bianche e rosse e riportare, tra le altre, la scritta ben visibile "Raccolta indumenti usati".

L'appaltatore potrà variare le caratteristiche dei contenitori, mantenendo le caratteristiche funzionali, previa autorizzazione del Settore Ambiente per l'accettazione dei nuovi contenitori.

## **ART. 3 – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO**

L'appaltatore si impegna, per tutta la durata dell'appalto, all'effettuazione di tutte le operazioni di svuotamento, pulizia, disinfezione, igienizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori e del suolo nel raggio di almeno 1,50 m dagli stessi, oltre alla tempestiva immediata rimozione di eventuali accumuli di materiale all'esterno degli stessi, e a non modificare in alcun modo i contenitori e il posizionamento concordato senza il consenso del Settore Ambiente del Comune.

L'appaltatore si impegna ad effettuare il servizio di raccolta differenziata degli indumenti usati ed accessori di abbigliamento, svuotando gli appositi contenitori nell'osservanza

delle norme igieniche e di sicurezza, con frequenza almeno quindicinale o comunque su richiesta del Settore Ambiente.

Lo svuotamento dei contenitori consiste nello svuotamento con il mezzo appositamente predisposto dal gestore e nel successivo trasporto del rifiuto presso l'impianto di recupero/riciclaggio.

La frequenza di svuotamento minima deve essere pari a quindici giorni. Dopo lo svuotamento ogni contenitore deve essere ricollocato nella posizione originaria. L'appaltatore assume l'obbligo di effettuare, se necessario e dietro indicazione del Settore Ambiente, ogni spostamento e posizionamento dei contenitori utilizzati, nonché la rimozione e sostituzione degli stessi con altri nuovi forniti dall'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore provvede al lavaggio esterno, interno ed alla disinfezione, mediante l'uso di prodotti igienicamente idonei e l'impiego di automezzi ed attrezzature tecnicamente adeguate di tutti i contenitori collocati con una frequenza di 6 (sei) volte per anno, quindi almeno 1 (uno) ogni 2 (due) mesi.

L'appaltatore s'impegna ad armonizzare l'iniziativa con i programmi di raccolta differenziata promossi nel tempo dal Comune di Grumo Nevano, garantendo la pubblicità dell'iniziativa su tutto il territorio comunale.

#### **ART. 4 – CONSEGNA E DURATA DEL SERVIZIO**

La durata del servizio è stabilita in **anni 2 (due)** decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

All'atto della consegna del servizio il Settore Ambiente procederà, in contraddittorio con l'appaltatore, alla verifica del tipo e delle caratteristiche dei contenitori da porre in opera, al loro posizionamento sul territorio e alla verifica dello stato di efficienza degli stessi.

Il servizio può essere attivato prima della stipula del contratto per motivi di urgenza e sotto le riserve di legge ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii..

E' vietato il rinnovo tacito.

Qualora allo scadere del presente appalto non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto e conseguente affidamento del servizio, la Ditta aggiudicataria dovrà garantirne l'espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte della Ditta subentrante.

Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel relativo appalto.

## **ART. 5 – IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO**

Ai soli fini della determinazione dei requisiti di ammissione nonché dell'applicazione delle norme del D. Lgs. n. 163/06 e succ. mod. ed int. il valore dell'appalto è stimato in € 60.000,00 per anni due.

Tale valore costituisce una stima di massima dell'importo di esecuzione del servizio.

L'importo a base d'asta fissato quale aggio da versare a favore dell'Ente viene stabilito in € 3.000,00 annue oltre I.V.A. al 10%.

L'importo complessivo a base d'asta per anni due è quindi stabilito in € 6.000,00. Tale importo sarà soggetto a rialzo.

Non sono ammesse offerte a ribasso.

## **ART. 6 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO**

L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta, nel rispetto della normativa vigente in particolare ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. 152/06 e del D. Lgs. n. 163/06 con il criterio dell'offerta percentuale più alta di aggio da corrispondere al Comune fissata nella misura minima annua di € 3.000,00.

Il corrispettivo risultante in sede di gara, sarà corrisposto dalla ditta alla scadenza di mesi sei di ogni anno a partire dalla data del verbale di consegna del servizio. I pagamenti dovranno essere eseguiti presso il Tesoriere Comunale, dietro emissione di apposito documento fiscale emesso dall'Ente

Tutti gli importi sono da intendersi al netto dell'IVA.

## **ART. 7 – DATI STATISTICI**

La produzione annua da recuperare, in base ai dati statistici a disposizione del Comune (anno 2013) è di Kg. 48.545.

## **ART. 8 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO**

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Aggiudicatario la conoscenza di tutte le norme generali e particolari, di tutte le condizioni che lo regolano e di tutte le circostanze che possono influire sul giudizio dell'Aggiudicatario circa la convenienza di assumere l'appalto sulla base del prezzo offerto, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse

e contributi di qualsiasi genere o di qualsiasi circostanza sfavorevole possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

#### **ART. 9 - CARATTERE DEL SERVIZIO ED OBBLIGO DI CONTINUITA'**

Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto sono considerate ad ogni effetto servizi pubblici essenziali, sottoposti alla normativa di cui al D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, salvo casi di forza maggiore che dovranno comunque essere documentate.

Non saranno considerati causa di forza maggiore e di conseguenza saranno sanzionabili, gli scioperi del personale direttamente imputabili alla ditta quali, ad esempio, la mancata o ritardata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal CCNL.

L'Aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e le disposizioni in materia vigenti e intervenute, sia a livello nazionale che regionale durante il periodo di durata contrattuale, fermo restando il possesso di tutti i requisiti alla data di partecipazione alla gara.

#### **ART. 10 – FORMULARI DI TRASPORTO DEI MATERIALI RACCOLTI**

L'appaltatore è tenuto a compilare il formulario di trasporto dei rifiuti ad ogni giro di svuotamento dei contenitori sul territorio comunale. Il formulario dovrà essere firmato da un Funzionario responsabile del Comune di Grumo Nevano e/o dal gestore del Servizio di Igiene Urbana, per conto del Comune in qualità di produttore del rifiuto, dal trasportatore e dal destinatario. Una copia del formulario dovrà essere consegnata al Funzionario comunale all'atto della firma.

I documenti di trasporto relativi ai conferimenti effettuati, formati dal destinatario finale, dovranno essere consegnati al Comune di Grumo Nevano mensilmente, con allegato elenco riepilogativo dei pesi smaltiti nel mese.

La mancanza o errata compilazione dei formulari di trasporto sarà sanzionata ai sensi del presente disciplinare e delle norme in vigore e, se ripetuta, potrà essere causa di rescissione contrattuale.

Con l'entrata in vigore del SISTRI, le procedure di conferimento sono disciplinate secondo quanto previsto dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, per cui i prelievi dovranno essere anticipati da una richiesta formale

da parte dell'affidatario del servizio. Quindi fino a nuove disposizioni normative saranno emessi sia i F.I.R. che le schede SISTRI.

#### **ART. 11 – PRIVATIVA DEL SERVIZIO**

Il Comune di Grumo Nevano si impegna a non stipulare analoghi contratti con qualsiasi altro soggetto in ordine alla specifica attivazione di raccolta differenziata dei rifiuti oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Il contratto sarà considerato decaduto ad ogni effetto qualora a seguito di eventuale interruzione delle attività di svuotamento dei contenitori l'appaltatore non fornisca plausibili giustificazioni scritte del proprio operato, entro 15 giorni, in risposta ad eventuali contestazioni scritte da parte del Comune, o non provveda, entro 48 ore dalla richiesta dell'Ente, alle operazioni di svuotamento dei contenitori, di pulizia delle aree ad essi limitrofe, di manutenzione ordinaria delle aiuole e/o aree verdi adiacenti i contenitori di raccolta, ove presenti.

In caso di decadenza dell'appalto l'appaltatore dovrà provvedere entro 48 ore dalla richiesta alla rimozione di tutti i contenitori ubicati nel territorio ed alla pulizia delle aree di allocazione. In difetto provvederà direttamente l'Ente a spese del predetto appaltatore.

Il contratto si intende parimenti automaticamente decaduto qualora i soggetti gestori del servizio non siano in possesso di tutte le autorizzazioni, o assenti comunque denominati, previsti dalla attuale normativa vigente in materia di rifiuti (D.L.vo 22/97 e successive modifiche ed integrazioni), applicabile alla fattispecie.

#### **ART. 12 - REQUISITI DEI CONCORRENTI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

I requisiti dei concorrenti devono rispondere a quanto previsto dagli artt. 34,35,36,37,38, del D.Lgs n. 163/2006.

La società concorrente dovrà aver svolto almeno tre anni di attività uguale a quella del presente capitolato ed essere in possesso:

- iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.M. 28 aprile 1998 n.406 per la seguente categoria e classe: Categoria 1 classe F

Il concorrente dovrà essere in regola con il pagamento dei diritti annuali di iscrizione.

Per l'impianto, della prevista autorizzazione provinciale e/o regionale di cui al Capo IV, art. 208 e seguenti del D. Lgs. n. 152/2006, in corso di validità;

Idonea capacità tecnica e professionale per il servizio di cui al presente capitolato.

Tali capacità dovranno essere dimostrate mediante:

a) Bilanci attivi degli ultimi tre esercizi compiuti e regolarmente approvati, per attività identica a quella del presente capitolato - per ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari conclusi in attivo;

b) Iscrizione al SISTRI.

Il concorrente può attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità al D.P.R. n. 445/2000.

### **ART. 13 – ULTERIORI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore è tenuto, inoltre, a fronte del servizio di raccolta di indumenti usati ed accessori di abbigliamento, ad assicurare la manutenzione ordinaria delle aiuole e/o spazi verdi adiacenti i contenitori di raccolta, ove presenti. Tali operazioni saranno concordate con il personale del Settore Ambiente.

L'appaltatore si impegna a promuovere l'iniziativa presso la cittadinanza con apposita campagna di comunicazione tramite apposite locandine e/o manifesti, concordati con il Settore Ambiente, da distribuire su tutto il territorio comunale. La campagna di sensibilizzazione dovrà anche farsi carico della necessaria informazione per un corretto utilizzo dei contenitori.

L'azione di sensibilizzazione ed informazione dovrà essere periodicamente ripetuta attraverso i mezzi di stampa ed i consueti mezzi di informazione alla popolazione adottati dal Comune di Grumo Nevano.

L'appaltatore è esentato dal pagamento della tassa pubblicitaria per tutti i manifesti e/o materiale affine riguardante l'iniziativa, onde massimizzare l'azione di sensibilizzazione ed informazione presso gli utenti finali.

L'appaltatore è obbligato a rispettare tutto quanto previsto ed indicato nel protocollo d'intesa sottoscritto tra l'ANCI, Associazione Nazionale Comuni d'Italia, e dal CONAU, il Consorzio Nazionale Abiti e Accessori Usati.

### **ART. 14 – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

L'appaltatore è esentato dalla tassa di occupazione del suolo pubblico per l'area occupata dai contenitori stradali posizionati nell'ambito della presente iniziativa in quanto essa si intende assorbita con l'aggio da versare all'Ente quale corrispettivo per il servizio affidato.

## **ART. 15 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore provvede per proprio esclusivo conto ad assicurare tutti i contenitori contro i danni derivanti da colpa dell'assicurato, da eventi atmosferici o in conseguenza a tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio, o da incendio, esplosione, scoppio oltre che da urto di veicoli in transito sulla pubblica via, restando di fatto unica responsabile della conservazione dei contenitori.

L'appaltatore è tenuto a ripristinare la funzionalità dei contenitori eventualmente danneggiati autonomamente o dietro segnalazione degli Uffici comunali.

L'appaltatore si impegna altresì a stipulare apposita polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi per qualsiasi danno a beni e/o persone derivanti dalla collocazione dei contenitori sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, dal loro uso da parte dei cittadini o in occasione delle periodiche operazioni di svuotamento e di manutenzione e per l'eventuale presenza di materiali all'esterno dei contenitori causa il mancato svuotamento degli stessi o l'irresponsabile abbandono da parte di ignoti, con ciò sollevando completamente e da qualsivoglia responsabilità l'Amministrazione Comunale.

## **ART. 16 – PROPRIETA' DEL MATERIALE RACCOLTO**

Il materiale raccolto resterà di esclusiva competenza e proprietà dell'appaltatore fin dal momento della raccolta dai contenitori, pertanto potrà disporre in esclusiva autonomia del miglior utilizzo possibile dello stesso per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

Il materiale raccolto che non potrà essere in qualsivoglia maniera direttamente riutilizzato ceduto ad altre ditte autorizzate per l'eventuale residuo recupero di materie seconde o energia, sarà oggetto di smaltimento finale a cura e spese dell'appaltatore, presso impianto autorizzato al trattamento e/o riciclaggio.

## **ART. 17 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI**

L' Appaltatore è obbligato al rispetto della legge 13/08/2010 n. 136 , - A comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Autorizza la stazione appaltante, ad inserire, nel contratto, a pena di nullità assoluta, clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. L'appaltatore, il

subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

#### **ART. 18 - TUTELA DELLA PRIVACY**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs.196/2003 e s.m.i., si informa che:

- la richiesta di dati in sede di acquisizione delle offerte è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di gara,
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l'interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste,
- la conseguenza dell'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di gara e alla successiva sottoscrizione del contratto,
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:
  - a) il personale dell'Ente implicato nel procedimento;
  - b) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara;
  - c) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.;
  - d) altri soggetti della pubblica amministrazione.

#### **ART. 19 - SPESE INERENTI L'APPALTO**

Saranno a carico dell'Appaltante tutte le spese inerenti le pubblicazioni previste dal comma 35 art. 34 del D.L. n. 179/2012, convertito con la legge del 17 dicembre 2012, la stipulazione del contratto, accessorie e conseguenti comprese quelle di bollo, di registro e di scritturazione dell'atto, nonché delle occorrenti copie del contratto e dei documenti esclusi I.V.A. che è a carico dell'Amministrazione.

#### **ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) con la costituzione delle società provinciali di cui all'art. 20 della L.R. n. 4/2007, nel qual caso, viene risolto il contratto senza che l'Appaltatore abbia diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti del Comune;
- b) scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;
- c) frode nell'esecuzione del servizio;
- d) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere l'attività;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- f) sospensione del servizio per tre giorni consecutivi durante l'affidamento del servizio;
- g) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate che, a giudizio del Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali, sentito il parere dell'A.S.L. o di altro organismo competente in materia ambientale;
- h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- i) non rispondenza del servizio alle specifiche di contratto;
- J) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'affidamento;
- k) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni di questo capitolato entro 15 giorni naturali dalla data della richiesta;
- l) qualora l'Appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore del 10% del valore stimato dell'appalto, in un periodo massimo pari ad un anno solare;
- m) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
- n) per ogni altra grave inadempienza riscontrata, il Comune agirà ai sensi dell'art. 1453 e ss.mm.ii. del Codice Civile.

Il Comune dopo aver intimato per iscritto all'Appaltatore di adempiere entro 15 giorni a uno o più degli obblighi contrattuali, escluso quanto previsto alla lettera a) e lettera g), trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto.

L'Appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine di 15 giorni il contratto s'intenderà risolto di diritto.

## **ART. 21- SICUREZZA SUL LAVORO**

L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza, come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. 81/2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. La mancata osservanza di dette norme, accertata attraverso gli Enti competenti, comporterà la decadenza del contratto.

## **ART. 22 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA**

L'Appaltatore è responsabile verso il Comune del perfetto andamento e svolgimento del servizio assunto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del Comune e della disciplina dei propri dipendenti.

L'appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti.

Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché l'impianto, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.

Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio.

L'Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Comune e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

Per tali eventualità l'Appaltatore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa R.C.T. – R.C.O. a copertura di eventuali responsabilità con massimale di almeno € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per danni a persone, animali e cose.

L'Appaltatore dovrà fornire al Comune copia della polizza assicurativa stipulata a copertura del rischio di responsabilità civile entro cinque giorni antecedenti l'affidamento del servizio.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, si precisa che, nell'espletamento del servizio, possono verificarsi rischi connessi alla presenza di agenti biologici. L'Appaltatore dovrà quindi

rispettare quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e redigere il prescritto documento di valutazione dei rischi, conservandolo e aggiornandolo e metterne copia a disposizione del Comune.

#### **ART. 23 - VIGILANZA E CONTROLLO**

Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive presso l'impianto indicato dall'Appaltatore, finalizzato al controllo delle attività oggetto dell'appalto.

#### **ART. 24 - CESSIONE E SUBAPPALTO**

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dal Comune, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune.

Le modalità di subappalto saranno quelle previste dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006. Il valore dei servizi che potranno essere affidati in subappalto non potrà in ogni caso superare il 30% dell'importo stimato dell'appalto con riferimento al costo stimato del servizio.

Ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, il Comune, in ogni caso, non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e, pertanto, l'Appaltatore è tenuto all'obbligo ivi previsto.

#### **ART. 25 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI**

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

## **ART. 26 - PENALITÀ**

Resta in facoltà del Comune di Grumo Nevano di procedere in ogni momento al controllo del servizio effettuato, nonché alla verifica del corretto recupero e smaltimento dei rifiuti raccolti e del rispetto delle norme contrattuali. A tal fine il personale comunale incaricato avrà accesso incondizionato a tutte le installazioni dell'appaltatore.

Per i servizi non effettuati o effettuati in maniera difforme dal presente Capitolato Speciale d'Appalto saranno applicate le seguenti sanzioni:

1. mancato svuotamento di un contenitore alla frequenza stabilita o su richiesta dell'Ente (entro 24 ore) se pieno o se vi è presenza di materiali debordanti o a terra: euro 100,00.
2. mancata pulizia a terra nei pressi dei contenitori (alla frequenza stabilita o su richiesta dell'Ente (entro 24 ore): euro 100,00.
3. mancata o errata compilazione dei formulari di trasporto dei rifiuti: euro 100,00, oltre alle sanzioni di legge.
4. trasporto, recupero o smaltimento finale non conforme alle norme: euro 200,00, oltre alle sanzioni di legge.
5. mancata riparazione/sostituzione di un contenitore dopo richiesta dell'Ente (entro 48 ore): euro 100,00, oltre al costo dell'intervento in danno.

**Le infrazioni, se ripetute, sono causa di rescissione contrattuale.**

## **ART. 27 - SEDI E RECAPITI**

Per tutta la durata dell'appalto l'Appaltatore dovrà mantenere edotto il Comune circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, e-mail.

## **ART. 28- RESPONSABILE TECNICO/AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO**

L'Appaltatore deve nominare un Responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto.

Deve garantire, inoltre, la reperibilità continua (24 h) almeno telefonica, del Responsabile, con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze.

#### **ART. 29- CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

#### **ART. 30- OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E ORDINANZE**

Per quant'altro non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa riferimento alle norme vigenti che disciplinano la materia ed al vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti.

*Maggio 2014*

F.to Il Responsabile del 5° Settore  
Vice Comm. Luigi Chiacchio